



Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dei beni e delle attività culturali

10 novembre 2020

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici.

Successivamente, sono stati consentiti, a determinate condizioni, da maggio 2020, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi.

A ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte precedentemente.

Per fronteggiare gli effetti negativi derivanti da tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a sostenere gli operatori del settore.

In argomento, la VII Commissione della Camera ha svolto attività conoscitiva e di indirizzo.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus

Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal [D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 \(L. 13/2020\)](#) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di **sospensione**, con DPCM, di **eventi** e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche **di carattere culturale**, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, nonché dei servizi di **apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura** di cui all'[art. 101 del d.lgs. 42/2004](#) (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. c) ed e), e 3, co. 1).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

E' utile ricordare, preliminarmente, che tutti i DPCM hanno previsto che le disposizioni da essi recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

In particolare, l'art. 1 del [DPCM 4 marzo 2020](#) aveva disposto, sull'intero **territorio nazionale**, dal 4 marzo al 3 aprile 2020, la sospensione di eventi e **spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli **cinematografici e teatrali**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportassero affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, co. 1, lett. b).

A seguire, l'art. 2 del [DPCM 8 marzo 2020](#) – le cui disposizioni si sono applicate dall'8 marzo al 3 aprile 2020 – aveva generalizzato, indipendentemente dal requisito della distanza interpersonale, le sospensioni indicate e aveva aggiunto quelle relative all'apertura dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura** (co. 1, lett. b) e d)).

Il [DPCM 9 marzo 2020](#) aveva poi esteso **all'intero territorio nazionale** le misure previste (per la regione Lombardia e altre 14 province) dall'art. 1 del citato [DPCM 8 marzo 2020](#), valide sempre fino al 3 aprile 2020, fra le quali la **sospensione** degli "eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale [...], anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, **a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri**" (co. 1, lett. g)).

Successivamente, il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020)** ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per **periodi predeterminati**, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, **originariamente**, (v. *infra*) **fino al 31 luglio 2020** (termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#)), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la **limitazione o sospensione** di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di **carattere culturale**, la **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, centri culturali**, nonché la **limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico** o la chiusura di **istituti e luoghi della cultura**, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, co. 2, lett. *g*), *i*) ed *r*), e 2, co. 1).

Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del [D.L. 6/2020](#) (art. 5, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le previsioni indicate.

Qualche novità si era registrata a decorrere dal [DPCM 10 aprile 2020](#) che, nel confermare la **sospensione**, fino al 3 maggio 2020, degli **eventi** di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, **grandi eventi, cinema, teatri**, nonché delle attività dei **centri culturali** e dei servizi di **apertura al pubblico** degli istituti e luoghi della cultura, aveva, invece, consentito il riavvio, **dal 14 aprile 2020, del commercio al dettaglio di libri**, prevedendo, tuttavia, che si continuavano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (artt. 1, co. 1, lett. *i*) e *j*), e 8, co. 1-2).

Successivamente, era intervenuto il [DPCM 26 aprile 2020](#), che aveva confermato le sospensioni già previste fino al 17 maggio 2020, sostituendo, però, il riferimento ai grandi eventi con quello agli **eventi di qualunque tipologia ed entità** (artt. 1, co. 1, lett. *l*), *j*), *u*), e 10, co. 1 e 2).

E', poi, intervenuto il [D.L. 16 maggio 2020, n. 33 \(L. 74/2020\)](#) che, nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto che gli **eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura** con la presenza di pubblico, compresi quelli di **carattere culturale**, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del [D.L. 19/2020](#) (art. 1, co. 8).

In linea generale, lo stesso [D.L. 33/2020](#) ha disposto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, nelle more dell'adozione dei DPCM, la regione, informando contestualmente il Ministro della salute, poteva introdurre **misure derogatorie**, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM (art. 1, co. 16). Successivamente, a seguito delle modifiche apportate dal [D.L. 125/2020](#) (art. 1, co. 2, lett. *a*)), si è disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie **restrittive** rispetto a quelle disposte dai DPCM, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche **ampliative**.

Lo stesso [D.L. 33/2020](#) aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi *infra*) (art. 3, co. 1).

In attuazione del [D.L. 19/2020](#) e del [D.L. 33/2020](#), il [DPCM 17 maggio 2020](#) aveva confermato fino al 14 giugno 2020 la sospensione delle attività dei **centri culturali**, degli **spettacoli** aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto.

Inoltre, aveva disposto che, **dal 18 maggio 2020**, il **servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** era assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantissero **modalità di fruizione contingentata** o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori potessero rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura potevano individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte (art. 1, co. 1, lett. *p*), *z*)).

Qui la [circolare 26/2020](#) della Direzione generale Musei, recante **Linee guida per la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura statali**.

Le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 relative al servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura erano poi state confermate fino al 14 luglio 2020 dal [DPCM 11 giugno 2020](#) (art. 1, co. 1, lett.

p)), che, in più, aveva disposto che, **dal 15 giugno 2020**:

- gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi** anche all'aperto erano svolti con **posti a sedere preassegnati e distanziati** e a condizione che fosse comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non fossero abitualmente conviventi, con il **numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi**, per ogni singola sala. Le attività dovevano svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restavano sospesi gli eventi che implicassero assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non era possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate. **Restavano comunque sospese**, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le **regioni** e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potevano stabilire una **diversa data di ripresa** delle attività, **nonché un diverso numero massimo di spettatori** in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi (art. 1, co. 1, lett. m));

- le attività dei **centri culturali** erano consentite a condizione che le regioni e le province autonome avessero preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuassero i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida dovevano essere adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (art. 1, co. 1, lett. z)).

Le disposizioni del DPCM, originariamente efficaci fino al 14 luglio 2020, avevano sostituito quelle del DPCM 17 maggio 2020 ed erano poi state prorogate fino al 31 luglio 2020 dal [DPCM 14 luglio 2020](#).

Successivamente, il **D.L. 30 luglio 2020, n. 83** (L. 124/2020) aveva prorogato al **15 ottobre 2020** (nuovo termine dello stato di emergenza [deliberato](#) dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Infine, aveva previsto che, nelle more dell'adozione di nuovi DPCM, e comunque per massimo **10 giorni** dalla data della sua entrata in vigore, restavano **applicabili** le previsioni del **DPCM 14 luglio 2020** (art. 1, co. 5).

Era, poi, intervenuto il [DPCM 7 agosto 2020](#), le cui disposizioni, originariamente efficaci fino al 7 settembre 2020, avevano sostituito quelle del DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020, ed erano state inizialmente prorogate fino al **7 ottobre 2020** dal [DPCM 7 settembre 2020](#).

In particolare, il DPCM del 7 agosto aveva disposto che, nel periodo indicato, sull'intero territorio nazionale:

- gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** erano svolti (come in precedenza) con **posti a sedere preassegnati e distanziati** e a condizione che fosse comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non fossero abitualmente conviventi, con il **numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala**. Le attività dovevano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restavano sospesi gli eventi che implicassero assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non fosse possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate. **A decorrere dal 1° settembre 2020** erano **consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico**, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; nel frattempo, era consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 erano consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportassero accesso di spettatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potevano stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

- il **servizio di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura continuava ad essere assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantissero **modalità di fruizione contingentata** o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori potessero rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio doveva essere organizzato tenendo conto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura potevano individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

- le attività dei **centri culturali** erano consentite a condizione che le regioni e le province autonome avessero

preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuassero i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida dovevano essere adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 (art. 1, co. 6, lett. n), q) e z) e art. 12, co. 1).

Nel frattempo, era intervenuta l' [Ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020](#), che aveva sospeso fino al 7 ottobre 2020 il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese (art. 4, co. 2, secondo periodo, del DM 507/997).

Ancora dopo, è intervenuto il già citato [D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), che ha prorogato al **31 gennaio 2021** (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020](#)) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b).

Infine, ha previsto che, nelle more dell'adozione di nuovi DPCM, e comunque **non oltre il 15 ottobre 2020**, restavano applicabili le previsioni del DPCM 7 settembre 2020 (art. 5, co. 1).

Si sono dunque succeduti vari DPCM che, in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno progressivamente introdotto **nuove limitazioni**.

Nello specifico, è dapprima intervenuto - in sostituzione del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 - il [DPCM 13 ottobre 2020](#), le cui disposizioni sono state modificate dal [DPCM 18 ottobre 2020](#). In linea generale, le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 si sono applicate, con le modifiche apportate dal DPCM 18 ottobre 2020, fino al 25 ottobre 2020.

Successivamente, è intervenuto il [DPCM 24 ottobre 2020](#), le cui disposizioni si sono applicate dal 26 ottobre al 5 novembre 2020.

Quest'ultimo è poi stato sostituito dal [DPCM 3 novembre 2020](#), le cui disposizioni si applicano, in generale, **dal 6 novembre al 3 dicembre 2020** (art. 14, co. 1).

In particolare, **dal 6 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale:**

- sono **sospesi gli spettacoli** aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi **anche all'aperto** (già sospesi dal 26 ottobre 2020);
- sono **vietate le sagre, le fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (già vietati dal 26 ottobre 2020);
- sono **sospesi i convegni, i congressi** e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza (già sospesi dal 26 ottobre 2020);
- sono **sospesi le mostre** e i servizi di **apertura al pubblico** dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura** (novità del nuovo DPCM) (art. 1, co. 9, lett. m), n), o), r)).

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa e il rilancio del settore

I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore dei beni e delle attività culturali sono stati previsti dal [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) (L. 27/2020) e, in gran parte sono poi stati rafforzati dal [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) (L. 77/2020) e dal [D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#) (L. 126/2020) che, a loro volta, hanno introdotto nuove previsioni volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore. In seguito sono intervenuti il [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), e il [D.L. 9 novembre 2020, n. 149](#).

Di seguito, si darà conto degli interventi il cui ambito rientra nella più stretta e diretta competenza della VII Commissione della Camera.

Per ulteriori interventi che hanno interessato anche questo settore, prevalentemente di natura fiscale e di sostegno ai lavoratori, anche intermittenti, e alle imprese, si rinvia al [quadro generale](#) delle misure predisposte per contrastare l'emergenza, nel quale sono anche presenti i collegamenti ad ulteriori temi, nonché ai dossier curati dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

In particolare:

- il [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 90) ha previsto la destinazione della quota del **10%** dei **compensi per**

"copia privata" incassati nel **2019** dalla SIAE al **sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi** che svolgono **attività di riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori). Successivamente, il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 80, co. 2-bis) ha esteso tale disciplina anche ai medesimi compensi incassati nel **2020**.

In attuazione di quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020), è intervenuto il [D.I. 212 del 30 aprile 2020](#), che ha definito le modalità operative per la ripartizione delle risorse e i requisiti per l'accesso al beneficio. In particolare, ha operato la seguente ripartizione dei compensi incassati nel 2019, pari complessivamente a **€ 13.536.000**: il 50%, pari a € 6.768.000, è stato destinato agli autori; il 45%, pari a € 6.091.200, è stato destinato agli artisti interpreti ed esecutori; il 5%, pari a € 676.800, è stato destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (mandatari);

- il [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 89) ha previsto l'istituzione di due **Fondi** – uno di parte corrente e uno in conto capitale – destinati al sostegno delle **emergenze** dei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**, con uno stanziamento pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln per il 2020. Successivamente, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#)), ha incrementato a € 145 mln per il 2020 le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln per il 2020 le risorse del Fondo in conto capitale. Ha previsto, altresì, un possibile incremento di **€ 50 mln** per il **2021**, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, co. 1). Al contempo, tuttavia, ha ridotto di **€ 9,6 mln** per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente, destinando tali risorse a misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale (art. 84, co. 15). Successivamente, il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#)) ha ulteriormente incrementato la dotazione complessiva dei Fondi per il **2020** a € 335 mln, di cui € 185 mln relativi al Fondo di parte corrente ed **€ 150 mln** relativi al Fondo in conto capitale (art. 80, co. 2). Da ultimo, un ulteriore incremento di € 100 mln della dotazione del Fondo di parte corrente – che passa, dunque, a **€ 285 mln** per il **2020** – è stato disposto dal [D.L. 137/2020](#) (art. 5, co. 1).

In attuazione sono intervenuti vari decreti ministeriali. In particolare:

- con [DM 188 del 23 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, agli organismi operanti nei settori del **teatro**, della **danza**, della **musica** e del **circo che non sono stati destinatari di contributi a valere sul FUS nel 2019**.

Tali risorse sono poi state incrementate di **€ 6,8 mln**, sempre provenienti dal Fondo di parte corrente, con [DM 278 del 10 giugno 2020](#). Al riguardo, con [comunicato stampa](#) dell'11 giugno 2020, il Mibact aveva fatto presente che l'incremento permetteva di soddisfare tutte le domande pervenute;

- con [DM 211 del 28 aprile 2020](#) sono stati destinati **€ 5 mln**, quota parte del Fondo **di parte corrente**, allo **spettacolo viaggiante**. Le risorse sono ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e comunque in misura non superiore a € 2.000 per ciascun beneficiario (limite poi eliminato dal [DM 313 del 10 luglio 2020](#) in considerazione del numero di domande pervenute). . In base al [comunicato del 24 ottobre 2020](#), **ulteriori € 5 mln** sono stati destinati allo spettacolo viaggiante con un nuovo decreto;

- con [DM 273 del 5 giugno 2020](#) si è provveduto ad assegnare al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo € 100 mln** per il 2020, provenienti dal Fondo in conto capitale, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

Ulteriori risorse, provenienti dal Fondo in conto capitale, sono state attribuite al medesimo Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nonché a **Istituto Luce Cinecittà SrL** con [DM 463 del 14 ottobre 2020](#), il cui testo sarà visibile dopo la registrazione;

- con [DM 274 del 5 giugno 2020](#) sono stati destinati **€ 20 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno delle sale cinematografiche**. **Ulteriori € 20 mln** sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, al fine di potenziare il ristoro dei mancati introiti da biglietteria, con [DM 10 luglio 2020, n. 315](#). Inoltre, lo stesso decreto ha destinato ulteriori **€ 2 mln**, sempre del Fondo di parte corrente, al sostegno della **programmazione delle sale all'aperto nella stagione estiva**.

Altri € 20 mln sono stati destinati alle sale cinematografiche, sempre a valere sul Fondo di parte corrente, con [DM](#)

[450 del 7 ottobre 2020](#) :

- con [DM 313 del 10 luglio 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno dell'esercizio teatrale privato** (e, al contempo, come *ante* evidenziato, sono state apportate modifiche al [DM 211 del 28 aprile 2020](#)). Successivamente, con [DM 407 del 17 agosto 2020](#) è stato consentito l'accesso al beneficio anche alle **piccole sale teatrali** (fra 100 e 299 posti) e, al contempo, sono stati aggiornati i criteri previsti dal DM 313/2020.

Ancora dopo, con [DM 467 del 16 ottobre 2020](#) – il cui testo sarà visibile dopo la registrazione - si è proceduto ad un ulteriore riparto del Fondo di parte corrente e alla modifica del DM 313/2020, come già modificato dal DM 407/2020. In particolare, in base al [comunicato stampa](#), sono stati destinati ulteriori **€ 4 mln ad integrazione di quanto stanziato con DM 313/2020 e € 5 mln** per sostenere i mancati incassi da biglietteria del 2020 dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **centri di produzione teatrale**, dei **teatri di tradizione** e dei **centri di produzione danza**;

- con [DM 380 del 5 agosto 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, al **sostegno all'industria musicale, discografica e fonografica**. Modifiche al DM 380/2020 sono poi state apportate con [DM 460 del 13 ottobre 2020](#), il cui testo sarà visibile dopo la registrazione;

- con [DM 397 del 10 agosto 2020](#) sono stati destinati **€ 10 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, per il ristoro degli **operatori nel settore della musica dal vivo** (organizzazione di concerti, attività di *booking* e intermediazione di concerti, attività di *management* e consulenza di artisti, proprietà e gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo: c.d. *live club*; attività di organizzazione di festival di musica dal vivo);

- con [DM 487 del 29 ottobre 2020](#), il cui testo sarà disponibile dopo la registrazione, sono stati destinati **€ 10 mln**, quota parte del Fondo di parte corrente, alle **scuole di danza**. In base al [comunicato stampa](#) potranno beneficiare delle risorse le scuole di danza private con sede legale in Italia non configurate come associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche e non facenti capo al CONI.

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 5, co. 4) ha modificato la disciplina relativa al rilascio di **voucher** relativi a titoli di acquisto di **biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura** sospesi per l'emergenza sanitaria introdotta dal [D.L. 18/2020](#) ([L. 27/2020](#): art. 88), e, in particolare: ha consentito lo stesso anche con riferimento alle sospensioni disposte, prima dell'8 marzo 2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento; ha introdotto esplicitamente la possibilità di **rimborso** (e non solo di emissione del *voucher*); ha esteso (da 12) a **18 mesi** il termine di validità dello stesso **voucher**, che poteva essere emesso **fino al 30 settembre 2020**; ha previsto che l'organizzatore di **concerti di musica leggera** provvede, comunque, al rimborso alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata è **annullata**, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso (art. 183, co. 11 e 11-*bis*). Da ultimo, il [D.L. 137/2020](#) ha esteso la possibilità di rimborso anche ai titoli di accesso relativi a **spettacoli dal vivo** nel periodo **tra il 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 4, 5 e 6) ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (**FUS**) nel periodo **2020-2022, in deroga** alla disciplina generale, e ha previsto che per il **2020** le stesse risorse possono essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno del reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale disciplina è stata poi in parte modificata dal [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 80, co. 1, lett. b-*bis*) che, in particolare, ha previsto che la quota restante del contributo 2020 (rispetto all'anticipo) è erogata entro il **28 febbraio 2021**, senza che sia più necessario, per tale aspetto l'intervento di un decreto ministeriale, e che l'importo del contributo per il 2020 è comunque non inferiore a quello riconosciuto per il 2019;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 7) ha introdotto per il **2020** la possibilità di prevedere una maggiore **flessibilità** nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema** e l'**audiovisivo**, anche **in deroga** alle percentuali previste a regime, e ha disposto che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi, i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e

audiovisiva, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali.

In prima attuazione, è intervenuto il [D.L. 312 dell'8 luglio 2020](#) che, in particolare, ha incrementato di dieci punti percentuali le aliquote previste per i film per i quali siano state effettuate almeno due settimane di riprese nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 novembre 2020. Ha altresì disposto che l'importo del credito d'imposta spettante è riconosciuto interamente, in deroga alle disposizioni vigenti, anche alle produzioni non terminate a causa di un'interruzione irreversibile delle riprese e dell'assoluta impossibilità di completarle per effetto della pandemia. Infine, ha stabilito la non obbligatorietà di forme di copertura assicurativa sul rischio di fermo tecnico derivante da Covid-19 se non disponibili correntemente sul mercato.

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 11-*quater*) ha istituito, con una dotazione di **€ 10 mln** per il **2020**, il **Fondo** destinato al sostegno delle imprese e degli enti di **produzione e distribuzione di spettacoli di musica**, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, **non già finanziati a valere sul FUS**, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020;

In attuazione, è intervenuto il [D.M. 486 del 29 ottobre 2020](#), il cui testo sarà disponibile dopo la registrazione. Qui il [comunicato stampa](#);

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 2) ha istituito il **Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione, per il **2020**, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura **non statali**, nonché delle **librerie**, dell'intera **filiera dell'editoria**, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'**annullamento**, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di **spettacoli, fiere, congressi e mostre**. In seguito, il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 80, co. 1, lett. a)) ha incrementato la disponibilità del Fondo a € 231,5 mln e lo ha destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro delle perdite derivanti anche dai casi di **rinvio** (come già previsto in alcuni decreti ministeriali attuativi intervenuti) o di **ridimensionamento**. Da ultimo, il [D.L. 137/2020](#) (art. 5, co. 3) ha incrementato di ulteriori € 50 mln la dotazione del Fondo, portandola, dunque a **€ 281,5 mln** per il **2020**.

In attuazione, sono intervenuti:

- il [DM 267 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 30 mln** al **sostegno del libro e della filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri**. Le risorse sono assegnate alle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali di cui alla L. 534/1996 e alla L. 549/1995, per l'acquisto di libri;

- il [DM 268 del 4 giugno 2020](#), che ha destinato **€ 10 mln** per il 2020 al c.d. "**tax credit librerie**", ossia il credito di imposta, istituito dall'art. 1, co. 319, della L. 205/2017 a decorrere dal 2018, di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano;

- il [DM 297 del 26 giugno 2020](#) che ha destinato **€ 50 mln** ai **musei civici**, ai **musei diocesani** e **agli altri musei e luoghi della cultura non statali** con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.

Ulteriori **€ 20 mln** sono stati destinati con [DM 488 del 7 ottobre 2020](#);

- il [DM 364 del 30 luglio 2020](#) che ha destinato **€ 10 mln** al sostegno dei **piccoli editori**;

- il [DM 372 del 3 agosto 2020](#) che ha destinato **€ 20 mln** al ristoro delle perdite subite dagli **operatori** per la **cancellazione**, l' **annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una **mostra d'arte** in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020 ([qui](#) la rettifica del 3 settembre 2020).

Modifiche al DM 372/2020 sono poi state apportate con [DM 468 del 19 ottobre 2020](#), il cui testo sarà visibile dopo la registrazione.

Ulteriori risorse sono state destinate allo stesso scopo con [DM 485 del 29 ottobre 2020](#), il cui testo sarà disponibile

dopo la registrazione. In base al [comunicato stampa](#), si tratta di **ulteriori € 15 mln**;

- il [DM 371 del 3 agosto 2020](#) che ha destinato **€ 20 mln** al ristoro delle perdite subite dagli **operatori** per la **cancellazione**, l' **annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un **evento fieristico o congressuale** in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020 ([qui](#) la rettifica del 3 settembre 2020);

- il [DM 394 del 10 agosto 2020](#) che ha destinato **€ 12 mln** al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di **concerti di musica leggera** per la **cancellazione**, l' **annullamento** o il **rinvio**, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all'aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

- il [DM 461 del 14 ottobre 2020](#), che ha destinato **€ 5 mln** al sostegno dei **traduttori editoriali**;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 3) ha autorizzato la spesa di **€ 100 mln** per il **2020** al fine di assicurare il funzionamento di **musei** ed altri istituti e luoghi della cultura **statali** (art. 183, co. 3). In seguito, il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#): art. 80, co. 1, lett. *b*) ha incrementato l'autorizzazione di spesa a **€ 165 mln**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 184) ha istituito il **Fondo per la cultura**, con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2020**, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per **tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione** del **patrimonio culturale** materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con **risorse di soggetti privati**, che può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e *crowdfunding*. Inoltre, per il **2021**, la stessa dotazione può essere incrementata per **€ 50 mln** mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. L'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative possono essere svolte da **Cassa Depositi e prestiti**, sulla base di una convenzione con il MIBACT. Inoltre, una quota delle risorse può essere destinata al finanziamento di un **fondo di garanzia** per la concessione di **contributi in conto interessi** e di **mutui** per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 9) ha esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. **Art-bonus**) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 8 e 8-bis) ha previsto il conferimento alla città di **Parma**, anche per il **2021**, del titolo di **Capitale italiana della cultura** già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022. Al contempo, ha previsto che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa, per il **2023**, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di **Bergamo e Brescia**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 8-ter) ha disposto che, **per il 2020**, il titolo di **Capitale italiana del libro** – previsto, a decorrere dal 2020, dalla L. 15/2020 – è conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, **senza l'apposita selezione**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 10-bis) ha incrementato di **€ 15 mln** per il **2020** il **Fondo "Carta della cultura"** istituito dalla L. 15/2020 con una dotazione di € 1 mln annui a decorrere dal 2020,

e destinato a contribuire, con contributi di importo nominale pari a € 100, alle spese per l'acquisto di libri, anche digitali, nonché di prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a **nuclei familiari economicamente svantaggiati**;

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 11-ter) ha incrementato di **€ 30 mln** per il **2020** le risorse destinate alla **Card cultura per i diciottenni**, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 105-ter) ha riconosciuto, per il **2020**, ai nuclei familiari con un **ISEE** non superiore a **€30.000** un contributo, di importo non superiore a **€200**, nel limite di spesa di **€10 mln**, per le spese sostenute per la frequenza di **lezioni di musica** presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di **cori, bande** e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione";
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 185-bis) ha autorizzato la spesa di **€ 1 mln** per il **2020** al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del **patrimonio culturale immateriale** inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 10) ha autorizzato la spesa di **€ 10 mln** per il **2020** per la realizzazione di una **piattaforma digitale** per la **fruizione del patrimonio culturale** e degli **spettacoli**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 156) ha anticipato al **31 ottobre 2020** l'erogazione del contributo **del cinque per mille** (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario **2019**;
- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 185), per fornire sostegno ad **artisti, interpreti ed esecutori**, ha fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del **bilancio finale di liquidazione** dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (**IMAIE**) **in liquidazione** ed è intervenuto sulla disciplina per il **pagamento dei creditori**, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti. Le somme sono ripartite per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d'autore (art. 185).

Inoltre, il [D.L. 104/2020](#) ([L. 126/2020](#)), oltre a quanto già detto, ha introdotto altre misure che, come evidenzia il [comunicato stampa](#) del Mibact, sono importanti per il rilancio e il sostegno di un settore strategico dell'economia nazionale. In particolare:

- ha istituito nello stato di previsione del MIBACT un **Fondo** con una dotazione di **€ 10 mln** per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del **patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico** (art. 80-bis);
- per il 2020, ha incrementato di **€ 5 mln** l'autorizzazione di spesa (art. 1, co. 317, [L. 205/2017](#)) per il funzionamento dei **soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT** (art. 80, co. 3);
- per il 2020, ha incrementato di **€ 25 mln** l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del **Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali"** (art. 1, co. 337, [L. 208/2015](#)) e ha ampliato il contenuto del Piano, includendovi anche beni o **siti di eccezionale interesse paesaggistico** e consentendo la possibilità di effettuare **acquisizioni** nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione,

valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (art. 80, co. 4);

- ha incrementato il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. **Fondo Bacchelli**: [L. 440/1985](#)) di € **250.000** per il **2020** e di € **750.000** a decorrere **dal 2021** (art. 80, co. 5);
- ha rifinanziato nella misura di € **300.000** per il **2020** e di € **1 mln annui** a decorrere **dal 2021** il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015 (art. 2, co. 5-*bis*, del [D.L. 76/2013](#)-L. 99/2013), ridenominandolo "**Fondo giovani per la cultura**" (art. 24, co. 4);
- ha previsto che il MIBACT, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi per l'assunzione di funzionari dei **profili tecnici** già autorizzati dalla L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 338), può conferire **incarichi di collaborazione** - per un importo massimo di € 40.000 per singolo incarico - presso le **Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio**, per la durata massima di 15 mesi e comunque **entro il 31 dicembre 2021**, nel limite di spesa di € 4 mln per il 2020 e di € 16 mln per il 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (art. 24, co. 1);
- nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque **fino al 31 dicembre 2021**, ha consentito per il MIBACT, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, l'elevazione fino al **15%** del limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli **incarichi dirigenziali non generali** che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all'amministrazione conferente (art. 1, co. 6, secondo periodo, [D.L. 162/2019](#)-L. 8/2020), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Gli incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di **Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio** e **Soprintendenze archivistiche e bibliografiche**, nonché per gli **istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale** e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti (art. 24, co. 3);
- ha previsto che alla **qualifica dirigenziale tecnica** all'interno del MIBACT si accede anche mediante un **corso-concorso selettivo di formazione** bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali (art. 24, co. 5-11 e 13);
- ha riconosciuto alle **imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** ed alle imprese organizzatrici e produttrici di **spettacoli di musica dal vivo**, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un **credito di imposta**, nella misura del **30%** dei **costi** sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di € 5 mln annui a decorrere dal 2021 (art. 80, co. 6-*bis* e 6-*ter*);
- ha previsto che, per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il **2 per mille** della propria **IRPEF** a favore di una **associazione culturale** iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di € 12 mln (art. 97-*bis*).

L'attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera

Il 14 aprile 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto una [audizione](#) del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel corso della quale sono state illustrate le relative iniziative di competenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Successivamente, il 5 maggio 2020 la stessa VII Commissione della Camera ha approvato, all'unanimità, la [risoluzione 8-00073](#) (sintesi delle risoluzioni [7-00439](#), [7-00441](#), [7-00447](#), [7-00448](#), [7-00453](#), [7-00456](#), [7-00458](#)).

Ancora dopo, nell'ambito delle attività conoscitive e di indirizzo attraverso le quali il Parlamento parteciperà all'elaborazione, da parte del Governo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ossia dello strumento attraverso il quale il nostro Paese avrà accesso alle risorse del programma **Next Generation EU**, presso la VII Commissione della Camera, si è svolta, il 22 settembre 2020, l'[audizione informale](#) sull'individuazione delle **priorità** nell'utilizzo del **Recovery Fund** del Ministro per i beni e le

attività culturali e per il turismo.

Nel medesimo contesto, la VII Commissione della Camera, nella [seduta del 29 settembre 2020](#), esaminato lo [schema di relazione all'Assemblea](#) sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 settembre 2020 e tenuto conto della proposta di [Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#), approvata dal Comitato interministeriale per gli affari europei e trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre 2020, ha valutato favorevolmente lo schema di relazione, formulando alcuni rilievi.

I rilievi sono stati ripresi nella [relazione all'Assemblea](#) approvata dalla V Commissione il 12 ottobre 2020.

A sua volta, l'Assemblea, nella seduta del 13 ottobre 2020, al termine dell'esame della relazione della V Commissione (DOC XVI, N. 4), ha approvato la [risoluzione 6-00138](#) che impegna il Governo, per quanto qui interessa, a dare attuazione alle indicazioni contenute nella stessa relazione, inclusiva dei rilievi formulati dalle Commissioni permanenti.